

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n° 14 Data 4 / 11 / 2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio n° 40 del 24/10/2023 variazione di bilancio di previsione 2023/2025 n° 6 riferimento 2023 ai sensi Art. 175 c. 2 TUEL D.L. vo 267/2000
-------------------------------------	--

Il giorno 4 del mese di novembre, dell'anno duemilaventitre (4/11/2023), alle ore 9:00, si è riunito l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, composto dal Revisore Unico, Dott. Piero Ciabattoni, nominato con deliberazione dell'Organo Consigliere n. 19 del 28/5/2021, per procedere sul seguente ordine del giorno:

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio n° 40 del 24/10/2023 variazione al bilancio preventivo 2023/2025 riferimento 2023 ai sensi Art. 175 c. 2 TUEL D.L. vo 267/2000

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di Giunta sopra citata riguardante la variazione di bilancio per l'annualità 2023;

PREMESSO CHE

- In data 9/3/2023 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n° 3 ha approvato il DUP 2023/2025 (cfr parere /verbale precedente revisore) mentre in data 27/3/2023 (provvedimento 12 ha approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025;
- In data 29/3/2022 con delibera 13 di Giunta Comunale è stato approvato il PEG per il triennio 2022/2024;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 18/04/2023, esecutiva nei modi di legge, ha adottato i provvedimenti di riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2022, approvando, conseguentemente, la variazione di adeguamento delle previsioni al suddetto bilancio di previsione 2023/2025;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 175 Tuel prevede che:



“Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;



- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione-negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

- 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
- 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per



conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1/1/2015.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla variazione di bilancio del 24/10/2023, effettuata dall'Ente.

Il responsabile del Servizio Finanziario attesta le seguenti informazioni:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza nel bilancio al 31/12/2022 di situazioni deficitarie di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- l'inesistenza di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse oltre quelle già prese in considerazione con la presente proposta;
- l'ente ad oggi non ha fatto ricorso per l'anno in corso di anticipazioni di tesoreria e non utilizza in termini di cassa entrate vincolate al fine di finanziare spese correnti;
- vi è una corretta gestione dei residui attivi.



- vi è una corretta applicazione dell'avanzo di amministrazione a vario titolo accantonato in fase di approvazione del rendiconto chiuso al 31/12/2022.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto delle variazioni proposte e che tali non sono pregiudizievoli degli equilibri di bilancio anno 2023.

ANNO 2023					
		ENTRATA		SPESA	
		competenza	cassa	competenza	cassa
A	Variazioni in aumento	€ 155.763,84	€ 122.956,03	€ 193.482,55	€ 193.359,55
B	Variazioni in diminuzione	€ 45.993,29	€ 47.993,29	€ 85.712,00	€ 85.712,00
A-B	Totale a pareggio	€ 107.770,55	€ 74.962,74	€ 107.770,55	€ 107.647,55

Si ravvisa un minor valore in termini di spesa per cassa per € 123,00 rispetto alla spesa per competenza per l'ulteriore accantonamento della quota (parte statale) del 10% relativo alla vendita di un terreno inizialmente per € 18.000,00 ma effettivamente avvenuto per € 19.230,00.

E' avvenuto utilizzo, ovvero applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 307,81 per avanzo di amministrazione vincolato da legge, per € 11.723,66 per avanzo destinato agli investimenti ed € 20.776,34 per la parte disponibile ovvero libera secondo la loro destinazione e soprattutto nel rispetto dei vari vincoli e/o destinazioni. In particolare con la quota disponibile non si è provveduto a finanziare spese correnti a carattere permanente ma per spese di investimento o manutenzione straordinaria su beni di proprietà dell'Ente.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

CONCLUSIONE

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio ed il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.vo 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data attuale;

Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2023/2025;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio in quanto rispettante comunque l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime pertanto parere FAVOREVOLE alla variazione di bilancio annuo corrente proposta.

La seduta si è conclusa il giorno 6/11/2023 alle ore 19.00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dr. Piero Ciabattoni

